

COMUNE DI SAN NICOLÒ D'ARCIDANO – PROVINCIA DI ORISTANO

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000: Delibera G.C. n. 102 in data 08.07.2022.

OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Indirizzi per la redazione di bando riferito all'annualità 2021.

Per la regolarità tecnica, si esprime parere: favorevole.

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
Sofia Murgia

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco

Davide Fanari

Il Segretario

dott. Franco Famà

Certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 267/2000, per quindici giorni con decorrenza dal 04.08.2022 al 19.08.2022

San Nicolò d'Arcidano, 04.08.2022

Il dipendente incaricato

Certifico che la presente delibera è copia conforme all'originale.

San Nicolò d'Arcidano, _____

L'impiegato incaricato



Comune di San Nicolò D'Arcidano

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 102 Del 08.07.2022	OGGETTO: Fondo di sostegno alle attività economiche artigianali e commerciali nelle aree interne Legge 27 dicembre 2019, n.160 e s.m.i. Indirizzi per la redazione di bando riferito all'annualità 2021.
----------------------------------	---

L'anno duemilaventidue, il giorno otto del mese di luglio, con inizio alle ore 13,45, nell'ufficio del Sindaco, anche in modalità videoconferenza, si è riunita la Giunta Comunale composta dai Signori:

	PRESENTI	ASSENTI
Fanari Davide	X	
Zedda Danilo		X
Murtas Guido	X	
Atzori Marco		X
Pili Viviana	X	

Presiede la seduta il Sindaco Fanari Davide.

Partecipa alla seduta il Segretario dott. Franco Famà.

Il Sindaco, in apertura di seduta, invita la Giunta a prendere in esame la proposta sopra indicata.

LA GIUNTA

Visti i commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come modificati dal comma 313 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160 e dall'articolo 243 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, che stabiliscono che: “65-ter. *Nell'ambito della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, presso il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo è ripartito tra i comuni presenti nelle aree interne con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dal Ministro per il Sud e la coesione territoriale, che ne stabilisce termini e modalità di accesso e rendicontazione.* 65-quater. Agli oneri derivanti dal comma 65-ter si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 65-quinquies. Il Fondo di cui al comma 65-ter è incrementato di euro 60 milioni per l'anno 2020, di Euro 30 milioni per l'anno 2021 e di euro 30 milioni per l'anno 2022, anche al fine di consentire ai Comuni presenti nelle aree interne di far fronte alle maggiori necessità di sostegno del settore artigianale e commerciale conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Agli oneri

derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;

Visto il DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 che, tra l’altro, assegna a questo Ente per l’Annualità 2020 € 44.857,00, per l’annualità 2021 € 29.905,00, per l’annualità 2022 € 29.905,00;

Vista la delibera CIPE n. 8 del 2015, con la quale si è preso atto dell’Accordo di Partenariato tra Italia e Unione Europea 2014-2020, nel quale, tra l’altro, sono definiti gli ambiti territoriali e le linee di azione della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne, volta a perseguire un’inversione di tendenza demografica, migliorare la manutenzione del territorio ed assicurare un maggiore livello di benessere e inclusione sociale dei cittadini di queste aree, caratterizzate dalla lontananza dai servizi essenziali, attraverso il migliore utilizzo e la valorizzazione del capitale territoriale;

Considerato che questo Ente per la gestione e l’assegnazione del Fondo di cui all’oggetto dovrà procedere alla redazione di appositi avvisi pubblici per individuare modalità di selezione e requisiti di accesso, per individuare metodi di valutazione delle richieste di contributo e per la stesura dei relativi elenchi delle imprese beneficiarie, per il monitoraggio, rendicontazione ed inserimento dei dati ed informazioni sulla Banca Dati Unitaria;

Richiamato l’ art. 4 comma 2 del DPCM 24 settembre 2020 che stabilisce la finanziabilità mediante contributo a fondo perduto per le seguenti spese sostenute:

- lett. a): spese di gestione;
- lett. b): iniziative che agevolino la ristrutturazione, l’ammodernamento, l’ampliamento per innovazione di prodotto e di processo di attività artigianali e commerciali, incluse le innovazioni tecnologiche indotte dalla digitalizzazione dei processi di marketing on line e di vendita a distanza, attraverso l’attribuzione alle imprese di contributi in conto capitale ovvero acquisto di macchinari, impianti, arredi e attrezzature varie, per investimenti immateriali, per opere murarie e impiantistiche necessarie per l’installazione e il collegamento dei macchinari e dei nuovi impianti produttivi acquisiti.

Richiamato inoltre l’ art. 4 comma 1 del DCPM 24 settembre 2020 che stabilisce che potranno presentare istanza di contributo esclusivamente le piccole e micro imprese ai sensi dell’allegato 1 del Reg. UE n. 651/2014;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2021 e n. 23 del 23.03.2021, mediante cui si davano gli indirizzi per la redazione di apposito bando (riferito all’annualità 2020) di *“assegnazione contributi a fondo perduto nell’ambito dell’iniziativa di cui al DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022”* che assegna a questo Ente per l’annualità 2020 € 44.857,00, per l’annualità 2021 € 29.905,00, per l’annualità 2022 € 29.905,00;

Dato atto che si rende necessario dare i seguenti indirizzi al RUP a conferma/integrazione/rettifica di quanto stabilito nelle deliberazioni succitate per la redazione di bando riferito all’annualità 2021:

1. le imprese ammissibili all’istanza di contributo - idonee secondo i parametri stabiliti dal suddetto DPCM - dovranno:

- *svolgere attività economiche attraverso un’ unità operativa nel Comune di San Nicolò d’Arcidano ovvero intraprendere nuove attività economiche nel suddetto territorio*

comunale; (tali attività sono definite dall’art. 1 comma 1 lettera b del suddetto DPCM “attività economiche svolte in ambito commerciale e artigianale”);

- *essere regolarmente costituite e iscritte al Registro delle Imprese e risultare attive alla data di concessione del contributo;*
- *trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, concordato preventivo;*

2. l’idoneità delle imprese istanti sarà valutata fermo restando quanto specificato dalle relative FAQ ufficiali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche di Coesione:

- *“Ai sensi del DPCM 24 settembre 2020, le attività economiche destinatarie sono quelle “svolte in ambito commerciale e artigianale”. Sono pertanto incluse tutte le attività economiche svolte nel settore dell’artigianato e del commercio previste dalle relative normative di settore, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che le esercita. Per le attività in ambito commerciale di rinvia alla definizione della “materia commercio” contenuta nell’articolo 39 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; per le attività artigianali, si rinvia alla definizione contenuta nella Legge-quadro per l’artigianato, L. 8 agosto 1985, n. 443.”*
- *“Gli imprenditori agricoli, fermo restando i requisiti di cui all’art. 4 del DPCM, possono essere destinatari di contributi per lo svolgimento delle attività di natura commerciale connesse all’attività agricola”.*

3. I requisiti di ammissibilità dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda di contributo e di concessione del beneficio economico.

4. In fase di erogazione finale del contributo, le imprese beneficiarie:

- dovranno essere in regola con gli obblighi contributivi, come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e versamento imposte tributi comunali. In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l’importo corrispondente all’inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi della L. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis oppure le somme saranno trattenute dal Comune a computo del debito.
- non dovranno essere destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 1589/2015 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (CE) n. 1589/2015.

5. I soggetti privati beneficiari finali del contributo comunale, dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

6. Dovranno essere considerate ammissibili le spese rientranti nel seguente elenco, riconducibili alle finalità del finanziamento avente il proposito anche di contenere l’impatto dell’epidemia da covid 19, e per le quali, se necessario, sia stato richiesto o rilasciato il nulla osta/autorizzazione da parte del Comune o in forza di altro titolo autorizzatorio:

A. Spese di gestione rientranti in queste categorie:

- a) studi ed analisi (indagini di mercato, consulenze strategiche, analisi statistiche, attività di monitoraggio ecc);
- b) materiali per la protezione dei lavoratori e dei consumatori e per la pulizia e sanificazione dei locali e delle merci;

- c) canoni annuali per l'utilizzo di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- d) adeguamento organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
- e) organizzazione di servizi di logistica, trasporto e consegna a domicilio e di vendita online, come parte accessoria di un'altra attività o come attività autonoma di servizio alle imprese, con preferenza per l'utilizzo di sistemi e mezzi a basso impatto ambientale;
- f) spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (consulenza fiscale, certificazioni aziendali, assistenze informatiche);
- g) spese di promozione, comunicazione e informazione ad imprese e consumatori (materiali cartacei, pubblicazioni e annunci sui mezzi di informazione, comunicazione sui social networks ecc.);
- h) formazione in tema di sicurezza e protezione di lavoratori e consumatori, comunicazione e marketing, tecnologie digitali;
- i) affitto dei locali per l'esercizio dell'attività di impresa;

B. Spese in conto capitale rientranti in queste categorie:

- a) adeguamento strumentazione informatica: reti informatiche, realizzazione, acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
- b) arredi, strutture temporanee, macchinari, attrezzature ed apparecchi, comprese le spese di installazione strettamente collegate, compresi veicoli da destinare alla consegna a domicilio o all'erogazione di servizi comuni;
- c) adeguamento strutturale, organizzativo e operativo dell'attività alle nuove esigenze di sicurezza e protezione della collettività e dei singoli consumatori (protezione dei lavoratori, mantenimento delle distanze di sicurezza, pulizia e sanificazione, differenziazione degli orari, ecc.);
- d) manutenzione straordinaria (ristrutturazione, ammodernamento dei locali, lavori su facciate ed esterni ecc.).

7. Le spese ammissibili saranno considerate al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Saranno ammissibili le spese effettivamente sostenute dall'impresa beneficiaria rientranti nelle categorie sopra enumerate, ritenute pertinenti e direttamente imputabili al finanziamento e i cui giustificativi di spesa decorrano a partire dalla data del 1° gennaio 2021 fino alla data del 31 dicembre 2021.

Per determinare l'ammissibilità temporale di una determinata spesa, rileva la data di emissione della relativa fattura che deve essere afferente al periodo considerato. In mancanza rileva la bolla di consegna del bene con la precisazione che la fattura dovrà essere emessa, e consegnata, entro la data di scadenza del bando.

- 8. Dovranno essere considerate spese non ammissibili al contributo, tutte le spese non riconducibili alle finalità del finanziamento.
- 9. Dovrà essere attribuito un punteggio per il calcolo del contributo da assegnare che tenga in considerazione la perdita di fatturato dell'impresa registratasi nell'anno solare 2021 rispetto all'ultima annualità pre-pandemia, ovvero l'anno 2019;

9. L'ammontare del contributo sarà quantificato tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione:

CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1/A “SPESE DI GESTIONE RENDICONTATE” <i>Punteggio massimo: punti 15</i>		
Spese ammissibili rendicontate	da € 0,01 fino a € 2.500,00	Punti 3
	da € 2.500,01 a € 5.000,00	Punti 6
	da € 5.000,01 a € 7.500,00	Punti 9
	da € 7.500,01 a € 10.000,00	Punti 12
	oltre € 10.000,00	Punti 15

CRITERIO DI VALUTAZIONE N. 1/B “SPESE IN CONTO CAPITALE RENDICONTATE” <i>Punteggio massimo: punti 15</i>		
Spese ammissibili rendicontate	da € 0,01 fino a € 2.500,00	Punti 3
	da € 2.500,01 a € 5.000,00	Punti 6
	da € 5.000,01 a € 7.500,00	Punti 9
	da € 7.500,01 a € 10.000,00	Punti 12
	oltre € 10.000,00	Punti 15

CRITERIO DI VALUTAZIONE N.2 “PERDITA DI FATTURATO RISPETTO AL 2019” <i>Punteggio massimo: punti 100</i> <i>1 punti per punto percentuale di perdita fatturato</i>	
Attività che abbiano subito una riduzione del fatturato nell'anno 2021 dallo 0,01 % al 100% raffrontato rispetto all'anno 2019	Da 0 a 100 punti
Tutte le attività aperte dal 1° gennaio 2020 escluse pertanto dal criterio di calcolo “perdita di fatturato rispetto al 2019”	Punti 15

CRITERIO DI VALUTAZIONE N.3 “NUMERO DI DIPENDENTI” <i>Punteggio massimo: punti 10</i>	
Numero dipendenti alla data del 31.12.2021	Punti 1 (per ciascun dipendente)

a) Dovrà applicata la seguente formula:

totale punteggio = sommatoria punteggio di tutte le domande ammesse a beneficio;

valore punto= contributo stanziato/ tot. punteggio

contributo individuale= punteggio istanza valore punto*

b) La liquidazione del contributo sarà effettuato in un'unica soluzione, mediante accredito sull'IBAN dichiarato in domanda dal beneficiario, a seguito dell'approvazione degli elenchi delle domande ammissibili.

- c) Per le imprese che hanno aperto l'attività durante l'anno 2019, le perdite di fatturato saranno calcolate raffrontando proporzionalmente il fatturato dell'anno 2021 rispetto al periodo effettivo di apertura dell'anno 2019.
10. onde procedere agevolmente con il procedimento amministrativo, le imprese saranno tenute in fase di istanza di contributo a presentare documentazione idonea comprovante gli importi dichiarati, sia inerenti alle spese rendicontate sostenute che alla perdita di fatturato. Tali importi dovranno essere esplicitamente dichiarati e dovranno corrispondere alla documentazione presentata. Similmente dovrà essere esplicitamente dichiarato qualora non siano state sostenute spese di cui al criterio 1/a oppure di cui al criterio 1/b e qualora non si abbia avuto una perdita di fatturato di cui al criterio n.3. Qualora l'impresa ometta dichiarazione ove richiesto sarà attribuito punteggio pari a 0 nel criterio di valutazione di riferimento. Nel caso in cui l'impresa ometta dichiarazioni di entrambi i criteri 1/a e 1/b, l'istanza del contributo sarà ritenuta inammissibile;
11. Dovrà essere accettata esclusivamente documentazione comprovante spese sostenute che possa garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore);
12. Per il computo e la verifica della perdita di fatturato (criterio di valutazione n. 3) dovranno essere presentate copia di dichiarazione IVA anni 2019 e 2021 con relativa ricevuta di invio; in caso di contabilità a regime "forfettario" potrà essere presentata la dichiarazione dei redditi inerente gli anni 2019 e 2021;
13. La liquidazione del contributo non dovrà essere in ogni caso superiore alle spese sostenute e dimostrate dall'impresa;

Acquisito il parere favorevole per la regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Amministrativo;

Con votazione **favorevole unanime**;

DELIBERA

***Di richiamare** integralmente la premessa e di considerarla parte integrante e sostanziale del presente deliberato;*

Di dare al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) **gli indirizzi indicati in premessa**, costituente parte integrante e sostanziale del presente deliberato, per la redazione di apposito bando di assegnazione contributi a fondo perduto nell'ambito dell'iniziativa di cui al DPCM del 24 settembre 2020 pubblicato sulla G.U.R.I. n. 302 del 4 dicembre 2020 di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi ai comuni delle aree interne, a valere sul Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali per l'annualità 2021 per la quale sono stati assegnati a questo Ente risorse pari ad € 29.905,00.

Di dare atto che il contributo a fondo perduto:

- sarà istruito a seguito di presentazione di apposita domanda, da inoltrarsi utilizzando unicamente i modelli predisposti da questo ente;
- non potrà essere superiore alle spese sostenute dall'impresa;
- sarà corrisposto dal Comune alle imprese solo previa erogazione dei fondi statali nelle casse comunali.

Di trasmettere la presente deliberazione al Responsabile del Servizio Amministrativo e al RUP.

Entrano gli assessori Zedda Danilo e Atzori Marco